

Liberalità indirette e informali, cade il vincolo quantitativo

Andrea Vasapolli

Con il parere (non vincolante) del Parlamento emesso il 24 luglio, si avvia alla fase di approvazione lo schema di decreto legislativo di riforma dell'imposta di successione e donazione. Decreto che prevede la riformulazione dell'articolo 56-bis del Tus (Dlgs 346/90) in riferimento alle cosiddette liberalità diverse dalle donazioni.

Rammentiamo che, anche alla luce degli insegnamenti della sezione tributaria della Cassazione, dal punto di vista fiscale le liberalità diverse dalle donazioni sono raggruppabili in due tipologie: le liberalità indirette e le donazioni informali.

Le prime sono negozi o atti giuridici diversi dalla donazione (cosiddetti "negozi-mezzo"), posti in essere da un soggetto per raggiungere i medesimi effetti di una donazione vera e propria ("negozi-fine"). Le donazioni informali, invece, sono attività materiali o negozi giuridici che comportano un trasferimento diretto dal donante al donatario, dal quale consegue la diminuzione patrimoniale del soggetto dante causa e il diretto arricchimento del beneficiario. Sono quindi donazioni non formalizzate in un atto di donazione ex articolo 782 del Codice civile, redatto in forma solenne (si veda anche Il Sole 24 Ore del 1° luglio).

Le modifiche in arrivo

La nuova previsione dell'articolo 56-bis del Tus elimina la condizione quantitativa prevista dalla disciplina vigente, cioè che le liberalità diverse dalle donazioni abbiano determinato, da sole o insieme a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.

Lo schema di decreto delegato, inoltre, prevede ora espressamente che, oltre alle spese non soggette a collazione e alle donazioni di modico valore di cui agli articoli 742 e 783 del Codice, sono esenti da imposizione anche le donazioni d'uso ex articolo 770, comma 2: ovvero le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

Trova conferma, inoltre, il fatto che le liberalità diverse dalle donazioni possono essere accertate esclusivamente quando la loro esistenza risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi. In tali casi l'aliquota su tali liberalità è elevata dal 7% all'8% e viene applicata sulla parte che eccede la franchigia, ove prevista dalla legge (ad esempio un milione di euro per il coniuge o i discendenti).

Trova altresì conferma la disposizione del vigente terzo comma dell'articolo 56-bis del Tus, secondo la quale le liberalità diverse dalle donazioni possono sempre essere registrate volontariamente e in tal caso, oltre alle franchigie di legge, trovano applicazione le ordinarie aliquote che variano in funzione del rapporto di parentela, affinità o di coniugio.

Il nodo delle donazioni informali

In riferimento alle donazioni informali è d'obbligo evidenziare – come chiarito da autorevole dottrina (A. Chianale, in Modulo 24 Wealth Planning n. 3/2024) – lo scollamento tra disciplina civilistica e fiscale: queste donazioni scontano l'imposta nei casi sopra indicati pur essendo civilisticamente nulle, in quanto poste in essere in violazione della forma solenne stabilita dal citato articolo 782 del Codice.

Dalla nullità delle donazioni informali consegue che il donante, finché in vita, ovvero i suoi eredi, dopo la sua morte, possono agire contro il beneficiario per chiedere la restituzione di quello che è stato un trasferimento indebito.

La rilevanza fiscale delle donazioni informali ha portato a un loro uso diffuso in ambito di pianificazione patrimoniale, trascurando il fatto che si tratta di atti civilisticamente nulli, che possono quindi esporre il soggetto così beneficiato ad obblighi di restituzione. Si tratta di obblighi certamente non previsti da chi ha ritenuto che fosse possibile ricorrere a tali tipi di trasferimento in piena tranquillità al fine di dare esecuzione a un complessivo disegno di trasferimento patrimoniale ai propri eredi. L'impiego delle donazioni informali in sede di pianificazione patrimoniale richiede, quindi, particolare attenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA